Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 13 maggio — Numero 113

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1979, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO *9 aprile 1922, n. 537, che costituisce un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria nella zona Lucrezia Romana dell'Agro romano.*

REGIO DECRETO *26 gennaio 1922, n. 602, che stabilisce le indennità da corrispondersi ai componenti le Commissioni censuarie provinciali.*

REGIO DECRETO-LEGGE *2 maggio 1922, n. 607, autorizzante una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1921-922, per spese della Conferenza di Genova.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Giano dell'Umbria (Perugia).*

DECRETI MINISTERIALI *per inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.*

Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro: Avvisi — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 1° aprile u. s.. n. 77, della tabella annessa al R. decreto 23 marzo 1922, n. 350, che provvede al trasporto dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1921-922, relativi ai servizi della marina mercantile, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio medesimo, per poca chiarezza della copia, sono incorsi, in confronto del testo originale del decreto stesso, i seguenti due errori:

il numero del capitolo «Spese casuali» del bilancio dell'industria, fu indicato *15*, mentre deve essere *16*;

la somma indicata in corrispondenza del capitolo 107 del bilancio medesimo «Spese concernenti il traffico marittimo», deve essere *1,100,000,000*, e non già *1,000,000,000*, come fu stampato.

LEGGI E DECRETI

Il numero** 587 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, num. 52;

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1921 di espropriazione di terreni in Agro romano, zone di Cervara, Tor Carbone, Torre Spaccata e Lucrezia Romana, per la costituzione di centri di colonizzazione ed i piani di massima con esso approvati;

Sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria in Agro romano, zona B' Lucrezia Romana, avente personalità giuridica e sede in Roma.

Art. 2.

Il Consorzio è composto dei proprietari dei lotti formati con la tenuta Lucrezia Romana sita nel comune di Roma tra la via Tuscolana e la ferrovia Roma-Albano descritta in catasto alle partite 9549 e 2406, mappa 5, numeri di mappa 397|3 parte — 447 parte — 448 parte — 449 — 450 — 468 parte — 526 — 527; mappa 34, n. 12, parte confinante a nord con la restante parte della proprietà Torlonia e con la tenuta Osteria del Curato; ad est con la via Tuscolana e con la tenuta Quadrato Doria o Tor di Mezzavia; a sud con la tenuta Sant'Andrea; ad ovest con la tenuta Marranella Bertone.

Art. 3.

Il suddetto Consorzio è regolato dallo statuto allegato, visto d'ordine Nostro dai ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

STATUTO del Consorzio obbligatorio di bonifica agraria di « Lucrezia Romana ».

Scopi del Consorzio

—

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio degli acquirenti dei lotti di terreni alienati dal Ministero per l'agricoltura in Agro Romano, zona B' « Lucrezia Romana » ha lo scopo di provvedere, nei limiti del comprensorio consorziale:

a) alla costruzione e manutenzione delle strade interne della zona espropriata di accesso comune per il disimpegno dei lotti non confinanti con le vie pubbliche;

b) al dissodamento dei terreni a sottosuolo tufaceo mediante scassi profondi con mezzi meccanici;

c) all'energia elettrica per impiego agricolo;

d) all'acqua per irrigazione;

e) all'acqua potabile ed in genere ad opere e lavori nei quali abbiano comune interesse i lotti di terreno sopraindicati.

Organi del Consorzio e loro attribuzioni

—

Art. 2.

Gli organi del Consorzio sono:

1. L'assemblea generale degli acquirenti della zona espropriata.
2. Il Consiglio d'amministrazione.
3. Il Collegio dei probiviri.

Assemblea generale

—

Art. 3.

L'assemblea generale degli acquirenti rappresenta il Consorzio; si raduna ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'elezione delle cariche consorziali e in via straordinaria, sempre che lo esigano gli interessi del Consorzio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione ovvero a richiesta motivata di almeno di un terzo dei lottisti.

Potrà anche straordinariamente adunarsi a richiesta del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

La convocazione ordinaria è indetta dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e quella straordinaria su richiesta dei lottisti entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

L'avviso delle convocazioni deve spedirsi sei giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno su cui l'assemblea sarà invitata a deliberare.

La seconda convocazione avrà luogo due ore dopo la prima e potrà per ambedue esser fatto un unico avviso.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'assemblea: in caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 6.

Le assemblee non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei lottisti; in seconda convocazione però qualunque sia il numero degli intervenuti, l'assemblea può validamente deliberare.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; se i voti sieno pari, prevale il voto del presidente.

È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri, ed in genere per tutti gli affari concernenti persone.

Art. 7.

Ogni lotto dà diritto ad un solo voto.

È ammesso farsi rappresentare alle adunanze da un mandatario per mezzo di delegazione scritta sull'avviso di convocazione.

Il mandatario può anche essere persona appartenente al Consorzio e non può mai essere incaricato di più di una rappresentanza. Se appartiene al Consorzio, oltre al proprio voto, darà quello del rappresentato.

Art. 8.

Spetta all'assemblea generale:

a) l'elezione del presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;

c) l'approvazione dei progetti dei lavori e delle modificazioni più importanti ai progetti stessi;

d) l'approvazione del riparto dei contributi e degli elenchi di contribuzione;

e) l'approvazione dei capitolati d'appalto per l'esecuzione dei lavori e la manutenzione delle opere eseguite;

f) l'autorizzazione per iniziare o sostenere controversie in giudizio;

g) l'autorizzazione a contrarre mutui passivi e in genere a tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione;

h) deliberare la unione del Consorzio con Consorzi del genere in Federazione, nonchè la durata e lo statuto della medesima.

Consiglio d'amministrazione

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'assemblea generale e si rinnova ogni anno.

Gli uscenti di carica possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il segretario tesoriere.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il suo presidente lo creda necessario per la trattazione di affari che interessano il Consorzio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di almeno due giorni, salvo i casi di urgenza, in cui il preavviso può essere fatto anche per telegrafo.

Art. 12.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 13.

Ogni membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni decade di diritto dalla carica.

Art. 14.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) rivedere in ogni anno l'elenco dei lottisti per introdurvi le eventuali variazioni;

b) preparare il riparto dei contributi e l'elenco di contribuenza;

c) controllare la riscossione dei contributi ai pagamenti del segretario cassiere;

d) compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

e) determinare il giorno e l'ordine del giorno per le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea;

f) provvedere all'attuazione di tutte le deliberazioni dell'assemblea;

g) curare la compilazione dei progetti e dei capitolati di appalto dei lavori;

h) sorvegliare l'esecuzione dei lavori e verificare periodicamente lo stato di quelli eseguiti;

i) provvedere nei casi urgenti e sotto la sua responsabilità a tutti gli affari che possono essere di competenza dell'assemblea generale, salvo a riferirne nella prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica.

Art. 15.

Il presidente, o, in sua assenza, o impedimento, il consigliere più anziano, ha la rappresentanza legale del Consorzio.

In tale qualità ha l'obbligo di:

a) spedire gli avvisi per le adunanze:

b) di eseguire e fare eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

c) di firmare gli atti e la corrispondenza del Consorzio stesso;

d) di stipulare i contratti;

e) di presiedere alle aste e alle licitazioni private per lo appalto di lavori e di firmare i verbali;

f) di vigilare all'osservanza dello Statuto e delle norme legislative e regolamentari in vigore;

g) di provvedere in genere al sollecito raggiungimento delle finalità del Consorzio.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione presenterà al Ministero di agricoltura una relazione particolareggiata sull'andamento dei lavori e sulla manutenzione di quelli già eseguiti.

Art. 17.

Il segretario tesoriere redige e tiene i verbali dell'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione, esige i contributi consorziali ed esegue i pagamenti, cui sia autorizzato con mandati firmati dal presidente e dal consigliere più anziano.

Il Consorzio può accordarsi con altri Consorzi per affidare le funzioni di cassiere a persona, anche estranea, qualora per la entità del movimento di cassa ritenga necessaria la nomina di un cassiere provvisto di congrua retribuzione e fornito d'idonea cauzione.

Probiviri

Art. 18.

I probiviri sono nominati dall'assemblea in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti. Decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori le vertenze fra i singoli lottisti sempre in numero dispari. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Tutela governativa

Art. 19.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero per l'agricoltura che ne esaminerà la legalità:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi del Consorzio;

b) i regolamenti di amministrazione;

c) i contratti di mutuo quando non siano stipulati col Ministero di agricoltura;

d) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso d'urgenza;

e) i progetti dei lavori e i piani di esecuzione dei progetti stessi nonchè i capitolati generali e speciali ed i contratti di aggiudicazione dei lavori;

f) gli elenchi di contribuenza e le deliberazioni relative al riparto dei contributi.

Art. 20.

Qualora l'Amministrazione non vi provveda il Ministero per l'agricoltura stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie all'adempimento di obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mezzo di esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a carico del Consorzio.

Art. 21.

Il Ministero per l'agricoltura eserciterà, anche a mezzo di ispezioni, la vigilanza amministrativa e tecnica sull'andamento della gestione del Consorzio.

Omettendosi dalla rappresentanza consorziale l'adempimento di disposizioni di legge, statuto o regolamenti può il Ministero provvedere d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del Consorzio.

Art. 22.

Il Governo, sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per disordine amministrativo o per negligenza nella esecuzione e manutenzione delle opere, comprometta i fini per i quali fu costituito il Consorzio.

L'Amministrazione del Consorzio e la esecuzione dei lavori sono affidati ad un commissario straordinario nominato dal Ministero per l'agricoltura, il quale potrà, su conforme avviso del Ministero stesso, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati nei casi in cui fosse richiesta.

La ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria avrà luogo non appena il Ministero ritenga eliminate le ragioni che provocarono lo scioglimento.

Le indennità spettanti al commissario straordinario saranno a carico del Consorzio.

Art. 23.

Contro qualsiasi deliberazione della rappresentanza consorziale può dagli interessati essere presentato ricorso al Ministero per l'agricoltura nel termine di trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla pubblicazione della deliberazione nell'ufficio del Consorzio.

Disposizioni speciali

—

Art. 24.

Il mancato versamento dei contributi consorziali costituisce causa di inadempienza a tutti gli effetti di cui all'art. 7 del capitolato generale per la vendita dei lotti.

Art. 25.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto e in quanto siano applicabili, si osservano le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente e del relativo regolamento.

Disposizione transitoria

—

Art. 26.

Entro un mese dall'annunzio nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di approvazione del presente statuto, il Consorzio dovrà procedere alla nomina dell'Amministrazione ordinaria.

In mancanza di tale nomina il Ministero per l'agricoltura avrà facoltà di provvedere all'immediato funzionamento dell'Ente mediante la nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino alla regolare costituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Roma, 9 aprile 1922.

D'ordine di Sua Maestà:

Il ministro per l'agricoltura
BERTINI.
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Il numero 602 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 1° marzo 1886, n. 3682, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduti il R. decreto 20 ottobre 1912, n. 1148, ed il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 313;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al presidente ed ai membri delle Commissioni censuarie provinciali, residenti nel capoluogo, potrà dalle Provincie essere concessa una medaglia di presenza, non superiore a L. 15 per ogni giornata di seduta nel capoluogo.

A tutti i componenti delle Commissioni predette, per le verifiche in campagna e per le sedute fuori del capoluogo, e a quelli non residenti nel capoluogo, anche per l'intervento alle sedute nel capoluogo, sarà concessa, rispettivamente per ogni giornata di campagna o di seduta, una medaglia di presenza di L. 30 nonchè il rimborso delle spese di viaggio, nella misura del prezzo di un biglietto di 1ª classe in ferrovia o sui piroscafi e di L. 1 per km. sulle strade ordinarie.

Nello stesso giorno non potrà essere concessa che una sola medaglia di presenza.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 607 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 246-*bis* « Spese per la Conferenza di Genova » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922, è aumentato della somma di lire quattromilioni (L. 4.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 maggio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Giano dell'Umbria (Perugia).

SIRE!

L'amministrazione del comune di Giano dell'Umbria sorta dalle elezioni generali dell'autunno 1920, si rivelò subito poco omogenea nella sua composizione e diede fin da principio manifesti indizi di insanabile debolezza che ne determinarono ben presto la crisi.

Infatti la Giunta municipale potè essere eletta soltanto dopo ripetute votazioni infruttuose, e, tra la Giunta ed il sindaco, dovuto scegliere tra i consiglieri di minoranza, non tardarono a delinearsi gravi dissensi che portarono alle dimissioni del sindaco stesso e di tre assessori.

In una prima adunanza il Consiglio prendeva atto delle presentate dimissioni, ma in altre tre successive convocazioni indette di ufficio, manifestava recisamente il proposito di non ricostituire l'Amministrazione se prima non si fosse dimesso anche l'assessore anziano opponente sempre un reciso rifiuto.

Ora, poichè le pratiche per risolvere la crisi esperite da un commissario appositamente inviato sul posto sono risultate inefficaci, si è creata colà una situazione insostenibile che da alcuni mesi rende anormale il funzionamento dell'Amministrazione con grave pregiudizio dei servizi pubblici i quali sono del tutto trascurati.

Di fronte alla manifesta ed assoluta impossibilità di funzionare in cui è venuta a trovarsi la rappresentanza elettiva, si rende indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 aprile c. a., lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giano dell'Umbria, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cavalier Pasquale Vitale, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la dichiarazione resa in data 16 febbraio 1922, avanti all'ufficiale di stato civile di Milano dell'avv. Giuseppe Sulli, nato a Prizzi da Giacomo e da Giovanna Rao, residente in detta città, con la quale il medesimo ha rinunziato alla cittadinanza fiumana allo scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Sulli il riacquisto della cittadinanza;

Veduto il parere 10 maggio 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sopracitata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

E' inibito al predetto sig. avv. Giuseppe Sulli il riacquisto della cittadina italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 maggio 1922.

Pel ministro
CASERTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Elisabetta Oddone fu Camillo e di Giulia Gavirati, nata a Milano nel 1878, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, numero 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla signora Oddone il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 maggio 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, numero 949;

DECRETA:

È inibito alla signora Elisabetta Oddone il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 maggio 1922.

Pel ministro
CASERTANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1° AVVISO.

Il rev. D. Filippo Pompei, quale amministratore della Cappella del Rosario in Terzo Matterella di Ferentillo (Perugia) e dell'Opera pia del Purgatorio in Matterella di Ferentillo (Perugia), ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto alla R. pretura di Terni, l'8 marzo 1922, il sig. Urbano Carocci fu Francesco, residente e domiciliato a Ferentillo, a consegnargli, entro il termine di mesi sei dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati consolidato 3,50 0[0, n. 139.860, di L. 35, e n. 211.666, di L. 49, intestati rispettivamente all'Opera pia del Purgatorio in Matterella di Ferentillo e alla Cappella del Rosario in Terzo Matterella di Ferentillo, dal suddetto Urbano Carocci fu Francesco, indebitamente detenuti;

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal rev. Filippo Pompei.

Roma, 12 maggio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Div. II)

(2ª pubblicazione).

AVVISO

Si è dichiarato che i buoni del tesoro settennali a premio n. 2438 e n. 2439 di L. 25.000 ciascuno, per erronee indicazioni fornite a suo tempo dal signor Quarta Emanuele, furono intestati rispettivamente a Scognamillo Anna e Virginia, nubili, di Raffaele, mentre che dovevano invece intestarsi rispettivamente a Scognamiglio Anna ed a Scognamiglio Virginia di Raffaele, vere ed uniche proprietarie dei buoni stessi.

A norma dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, sul servizio dei buoni del tesoro, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione senza opposizioni, dalla Direzione generale del tesoro si provvederà alla rettifica della intestazione dei buoni suddetti ed alla consegna dei nuovi titoli rettificati a chi di ragione.

Roma, 29 aprile 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

Sillich Oreste, tenente di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 23 gennaio 1919 e con riserva di anzianità relativa.

Con anzianità 1° gennaio 1919:

Veccia Alfredo.

Con anzianità 1° febbraio 1919:

Manca Giovanni Maria.

Caniglia Salvatore, maresciallo maggiore, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 1° maggio 1916 e con riserva di anzianità relativa.

Ferraro Felice, sottotenente, il Regio decreto 28 ottobre 1921 è rettificato nella parte che si riferisce alla nomina in servizio attivo permanente, del suindicato ufficiale, nel senso che egli da tenente di complemento deve intendersi nominato tenente in servizio attivo permanente.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 11 maggio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	172 20	Dinari	—
Londra	83 73	Corone jugoslave	—
Svizzera	363 75	Belgio	157 50
Spagna	293 —	Olanda	—
Berlino	6 63	Pesos oro	—
Vienna	0 235	Pesos carta	—
Praga	35 77	New York	18 81

Oro 362 94

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 92	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	79 56	—

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto professionale « Quintino Sella » in Biella, è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di meccanica e macchine e disegno relativo.

Art 2

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è sta-

bilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli e documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente.

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di ingegnere industriale;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere b), c), d) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei candidati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b) e c) il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale comincieranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole conseguirà la stabilità, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917) tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti degli Istituti di previdenza.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9

Lo stipendio iniziale è di L. 6300 oltre l'indennità caroviveri. Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali di L. 630 ciascuno, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.710.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 4 maggio 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola popolare operaia per arti e mestieri di Urbino, è aperto il concorso per titoli e per esami, alla cattedra di disegno geometrico, a mano libera ed ornamentale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso o gli siano restituiti a concorso ultimato, i titoli e documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) abilitazione all'insegnamento artistico industriale o di abilitazione all'insegnamento nelle scuole tecniche o normali.

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1230).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole conseguirà la stabilità, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 4300 oltre l'indennità caroviveri, e l'assegno temporaneo previsto dalla legge 1080 del 13 agosto 1921. Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 700 ciascuno, due quinquennali di L. 600 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 600, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 8900.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1011.

Roma, 5 maggio 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.